



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige - Via della Prepositura n. 1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117
info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE N°01 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Modifica al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice in sigla IM.I.S.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **19:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale, composto dai signori:

		ASSENTI	
		GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco		
Berti Giulia	Consigliere	X	
Bragagna Mauro	Consigliere		
Degasperi Mariano	Consigliere		
Faustini Rosanna	Consigliere		
Filippi Ettore	Consigliere		
Filippi Vigilio	Consigliere		
Filippo Cosima Luigia	Consigliere		
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere		
Olimpo Francesco	Consigliere		
Pedroni Gabriella	Consigliere		
Pellegrini Chiara	Consigliere		
Puccio Pietro	Consigliere	X	
Recchia Andrea	Consigliere		
Ress Daniele	Consigliere		
Tabarelli Samuel	Consigliere		
Trapin Marco Emilio	Consigliere		
Ziglio Alessandro	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Modifica al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice in sigla IM.I.S.

Premesse.

Con deliberazione n. 8 di data 16.03.2016 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice, in sigla IM.I.S., successivamente modificato con provvedimento del Consiglio comunale n. 36 dd. 29.11.2016.

Con nota della Provincia Autonoma di Trento Servizio Autonomie Locali, pervenuta in atti in data 12.01.2022 al n. di prot. 368, è stata trasmessa una circolare contenente informazioni in materia di tributi ed entrate extra tributarie alla luce delle numerose novità in materia derivanti dai provvedimenti normativi ed amministrativi sia dello Stato che della PAT entrati in vigore tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. In materia IM.I.S. è stato trasmesso lo schema di regolamento tipo contenente le integrazioni e le modifiche ai seguenti articoli:

- Art 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni
- Art 5 bis aliquote agevolate (articolo da introdurre)
- Art. 7 Comunicazioni del contribuente
- Art. 9 Differimento dei termini di versamento
- Art. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva
- Art. 16 Entrata in vigore

Si riportano gli articoli oggetto di modifica, con evidenza in carattere *corsivo* delle variazioni che si propone di apportare ed una breve spiegazione sulle stesse. Le parti non oggetto di modifica vengono omesse (omissis) Per il raffronto si rimanda al documento integrale in atti con evidenza delle modifiche ed integrazioni.

Art 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) (omissis).
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. *L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:*
 1. *dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;*
 2. *da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso*
 - c) ~~L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Abrogato**~~
2. (omissis).
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014 e precisamente:
 - a) (omissis).;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; *con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della legge provinciale n.*

14 del 2014, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

c) (omissis).

d) (omissis).

4. (omissis).

Spiegazione co 1. lettera b)

Il testo previgente prevedeva l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché in assenza di contratto di locazione.

Si ritiene opportuno specificare la possibilità dell'utilizzo nelle casistiche di cui ai punti 1. e 2.. In ogni caso l'immobile deve essere utilizzato a titolo non oneroso.

Spiegazione co 1. lettera c)

A partire dal periodo d'imposta 2022 viene abrogata la facoltà prevista in capo ai Comuni di assimilare ad abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE e titolari di pensione nel Paese di residenza. La lettera c) viene abrogata.

Spiegazione co 3. lettera b)

Per praticità di consultazione del regolamento si propongono tutte le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.

Il testo del co. 3 alla lettera b) dell'art 5 del regolamento comunale viene integrato prevedendo per il caso previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile", la presentazione all'Ufficio Tributi di una comunicazione che attesti l'assegnazione dell'abitazione al coniuge.

Art. 5 bis Aliquote agevolate

1. *Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:*
 - a) *stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;*
 - b) *stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;*
 - c) *stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;*
 - d) *stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.*

Art. 7 Comunicazioni del contribuente

1. (omissis).

2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L.P. 14/2014, il fabbricato che costituisce "abitazione principale" si individua senza obbligo di comunicazione solo nel caso in cui in esso risiedano tutti i figli del nucleo familiare.

3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della legge n. 160 del 2019.
4. (omissis).
5. (omissis).
6. (omissis).
7. (omissis).

Art. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, o *provvedimento del Presidente della Provincia*, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. (omissis).

Art. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine *di decadenza* per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. *La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160 del 2019.*
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00, calcolando in tale importo la ~~se~~ maggiore imposta, *più sanzioni ed interessi.*
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis).

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il *1° gennaio 2022.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente.

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. così come modificato dall'Ufficio Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale IM.I.S. nel testo in atti.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2022, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, giuste le disposizioni di cui: all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 istitutiva dell'imposta immobiliare semplice in sigla IM.I.S.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’Ufficio Tributi – Sofia Roncador”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Con voti favorevoli unanimi su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente, votazione avente valenza anche di immediata eseguibilità.

DELIBERA

1. Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvandole, le modifiche agli articoli di cui in premessa come evidenziato nel documento di raffronto in atti.
2. Di prendere atto conseguentemente che il testo aggiornato del regolamento comunale, comprensivo delle modificazioni approvate con il presente provvedimento, composto da n. 16 articoli, è quello che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il Regolamento in parola, così come modificato, trova applicazione dal 1° gennaio 2022.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto comunale i regolamenti sono approvati con la maggioranza dei Consiglieri assegnati e ai sensi dell’art. 6, co. 5, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2 entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Consiglio comunale nr.01 dd. 16.03.2022.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **18.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.